



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

L'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Campobasso, in relazione alla elezione del Senato della Repubblica Anno 2013, con deliberazione assunta il 22 gennaio 2013, ore 15,30, ha ricusato e non ammesso la lista "CASAPOUND ITALIA", ritenendo non raggiunto il prescritto numero di 250 sottoscrizioni.

A tale conclusione l'Ufficio è giunto sulla base del rilievo che dagli elenchi doversero essere espunte le sottoscrizioni specificamente individuate in relazione ai singoli elenchi.

Il provvedimento è stato consegnato a mano del delegato Di Salvo Pierfrancesco alle ore 17,55 del 22 gennaio 2013.

Il Di Salvo, nella qualità di delegato effettivo della liste, ha depositato il 24 gennaio 2013, alle ore 15,30, ricorso all'Ufficio elettorale centrale nazionale.



Il ricorrente sostiene che l'Ufficio regionale abbia errato nel ritenere non raggiunto il numero minimo di 375 sottoscrizioni di elettori, rilevando che la omessa indicazione del tipo di documento di identità esibito dal sottoscrittore integra una mera irregolarità, inidonea a determinare la invalidità della sottoscrizione; analogamente, prive di attitudine invalidante sarebbero gli errori concernenti la non corrispondenza dei dati anagrafici del sottoscrittore rispetto alle risultanze dei relativi certificati elettorali, trattandosi anche in questo caso di meri errori materiali di trascrizione, non incidenti sulla possibilità di identificazione del sottoscrittore.

Il ricorso, pur se nel riportare il testo del provvedimento dell'ufficio regionale, riproduce un provvedimento relativo ad altra fattispecie, atteso che nel caso di specie il numero di sottoscrizioni necessarie è pari a 250 e non a 375, è comunque infondato.

Quanto alla ritenuta invalidità delle sottoscrizioni per insufficiente indicazione della tipologia del documento del sottoscrittore, deve rilevarsi che l'indicazione del tipo di documento non costituisce una formalità suscettibile di essere omessa senza conseguenze sulla validità della sottoscrizione, atteso che la specificazione del tipo di documento consente di ritenere accertato che il soggetto incaricato della raccolta delle firme ha preso visione del documento esibito dall'elettore che sottoscrive la lista; in questo senso, dunque, il provvedimento impugnato si rivela immune dalla proposta censura.

Quanto alla dedotta erroneità della mancata considerazione delle sottoscrizioni contenenti errori anagrafici, il ricorso si presenta del tutto generico, non contenendo alcuna indicazione in ordine a quelli che, a

giudizio della ricorrente, integrerebbero meri errori materiali, insuscettibili, in quanto tali, di comportare la invalidità della sottoscrizione.

Il ricorso è quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 26/1/13 ore 19⁰⁰